REGOLAMENTO (CEE) N. 453/86 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che fissa, per la campagna 1985/1986, i prezzi d'intervento dell'olio d'oliva applicabili in Spagna e in Portogallo nonché l'integrazione alla produzione applicabile in Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, e l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli articolo 68, primo comma, e 236, primo comma, dell'atto di adesione prevedono che i prezzi da applicare rispettivamente in Spagna e in Portogallo fino al primo ravvicinamento siano fissati, secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati, a un livello corrispondente a quello dei prezzi fissati in Spagna e in Portogallo sotto i regimi nazionali precedenti durante un periodo rappresentativo da determinare; che, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, e dell'articolo 290, paragrafo 1, dell'atto, la suddetta disposizione si applica, nel settore dell'olio d'oliva, al prezzo d'intervento; che conformemente alle dichiarazioni comuni allegate all'atto è opportuno prendere in considerazione i prezzi della campagna 1985/1986;

considerando che in virtù dell'articolo 394 dell'atto il prezzo fissato dal presente regolamento è applicabile dal 1° marzo 1986; che è quindi opportuno includervi le maggiorazioni mensili fissate dal regolamento (CEE) n. 1503/85 [1] e applicabili per il mese di marzo; che per il resto della campagna 1985/1986 tale prezzo è oggetto delle maggiorazioni mensili previste dal presente regolamento;

considerando che a norma degli articoli 79 e 95 dell'atto l'integrazione alla produzione di olio d'oliva applicabile in Spagna dal 1° marzo 1986 è fissata in base all'aiuto concesso sotto il regime nazionale precedente; che nessun aiuto analogo era invece concesso in Portogallo sotto il regime nazionale precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo compreso fra il 1° marzo 1986 e la fine della campagna 1985/1986 il prezzo d'intervento e l'integrazione alla produzione applicabili in Spagna sono fissati ai seguenti livelli:

a) prezzo d'intervento:
   — 129,71 ECU per 100 kg (prezzo inizio campagna),
   — 135,08 ECU per 100 kg (comprese le maggiorazioni mensili);

b) integrazione alla produzione:
   — 8,31 ECU per 100 kg.

2. Per il periodo compreso fra il 1° marzo 1986 e la fine della campagna 1985/1986, il prezzo d'intervento applicabile in Portogallo è fissato a:
— 198,18 ECU per 100 kg (prezzo inizio campagna),
— 203,55 ECU per 100 kg (comprese le maggiorazioni mensili).

3. I prezzi di cui ai paragrafi 1 e 2 si riferiscono all'olio d'oliva vergine semifino con un tenore di acidi grassi liberi, espressi in acido oleico, di 3,3 grammi per 100 grammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS

(1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 29.